

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Giuseppe David	Presidente
dott. Davide Morgante	Consigliere
dott.ssa Piera Maggi	Consigliere
dott. Alberto Avoli	Consigliere.
dott.ssa Maria Fratocchi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA:

nel giudizio sull'appello iscritto al n. n. 29479 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Bruno Placidi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Russo Valentini, avverso la sentenza n. 201/07, del 26 febbraio 2007, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio;

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2009, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, l'avvocato Rosaria Russo Valentini e il Procuratore Generale nella persona del vice Procuratore Generale dott. Alfredo Lener;

FATTO

Avverso la sentenza n. 201/07, del 26 febbraio 2007, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha proposto istanza - ai sensi dell'art. 1 commi 231-233 della legge n. 266/2005 - di definizione agevolata dell'appello iscritto al n. 29479 del registro di Segreteria, Bruno Placidi rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Russo Valentini;

Con la sentenza in epigrafe questa Corte ha condannato il sig. Bruno Placidi al pagamento di €. 1.293.569,85 oltre interessi legali e spese di giudizio, in favore di ARPA Lazio essendo stata acclarata la sua colpa grave in relazione a fatti accertati come forieri di danno, concernenti sprechi di denaro pubblico dovuti al conferimento di incarichi e consulenze a professionisti esterni.

Avverso la sentenza ha interposto appello l'odierno istante chiedendo, in sede di memoria, che ai sensi dell'art. 1, commi 231-233 legge 266/2005, che il giudizio venisse definito mediante il pagamento di una somma pari al 10% del danno quantificato nella pronuncia o alla diversa percentuale ritenuta da questa Corte.

Il Procuratore Generale, in data 23 febbraio 2009, ha depositato il proprio parere al riguardo sostenendo che, avuto riguardo alla natura colposa e non dolosa del comportamento e alla mancanza di illecito arricchimento,

l'istanza potesse essere accolta mediante pagamento del 30% del danno accertato in sentenza - contabilizzando gli interessi legali - e non meno, accertata la gravità della condotta del Placidi, reiteratamente violativa dei principi e dei corollari normativi in tema di attribuzione di incarichi con salvezza delle spese di giudizio di primo grado così come ordinato nella sentenza di primo grado oltre alle spese del presente giudizio.

Con decreto n. 36/2009, è stata accolta la predetta istanza prodotta dal sig. Bruno Placidi, ai sensi dell'art. 1 commi 231, 232, e 233 della legge finanziaria 2006 (23 dicembre 2005, n. 266) e, per l'effetto, si è disposto che, nel perentorio termine di 60 giorni dalla data di notifica del decreto, il predetto provvedesse al pagamento, in favore di ARPA Lazio, della somma di €. 130.000,00 (centotrentamila/00) ed è stato posto, a carico del predetto, ai fini definitivi del procedimento d'appello, l'onere di deposito, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'indicato termine di adempimento, presso la Segreteria di questa I^a Sezione Giurisdizionale Centrale di appello di quanto segue:

1) l'originale della ricevuta dell'eseguito versamento di cui sopra di €. 130.000,00 (centotrentamila/00) in favore di ARPA Lazio;

2) l'originale della ricevuta dell'eseguito versamento dell'importo della condanna alle spese del primo grado di giudizio (€. 1.636,34) sul conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato - 350 -Via XX Settembre n. 97/e Roma, indicando la seguente causale "sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio n. 201/07" da imputare al capo X - capitolo 3455 art. 1.

Il Placidi ha adempiuto a quanto richiesto ed il Procuratore Generale, in data 10 settembre 2009, ha depositato le proprie conclusioni in cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Nell'odierna pubblica udienza le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

DIRITTO:

I commi 231, 232 e 233 dell'art. 1 della legge 266/2005 prevedono che gli amministratori pubblici ed i dipendenti della pubblica amministrazione, i quali siano stati condannati in primo grado dal giudice contabile e che abbiano presentato ricorso in appello, per fatti avvenuti prima del primo gennaio 2006, possono chiedere alla competente Sezione di Appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma compresa tra il 10% e il 20% del danno quantificato

dal primo giudice nella sentenza impugnata; la Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore Generale, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina una somma dovuta in misura non superiore al 30% del danno quantificato nella sentenza di primo grado ed il giudizio viene dichiarato estinto alla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma prevista.

Nel caso di specie, si sono realizzate le predette condizioni in quanto, a seguito di istanza del nominato in epigrafe, la Sezione, con proprio decreto, ha stabilito le somme che lo stesso avrebbe dovuto versare per usufruire dei benefici previsti dalla predetta normativa.

Verificato l'avvenuto versamento da parte dell'istante delle somme predette nei termini assegnati ed il deposito della relativa quietanza nella Segreteria della Sezione, il giudizio di appello deve dichiararsi estinto.

Per quanto riguarda le spese connesse alla espletata procedura di condono ed alla conseguente definizione del giudizio di appello, reputano i giudicanti, in ragione della conclusione positiva agevolata del relativo procedimento, che sussistano giusti motivi per disporre ex art. 92 comma 2°, c.p.c., la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale
Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza ed eccezione reiette

DICHIARA:

estinto il giudizio di appello in epigrafe, in riforma
della sentenza di primo grado, per intervenuto pagamento
delle somme di cui al decreto citato in fatto, in
applicazione dell' art. 1, comma 233, della Legge n.
266/2005;

CONFERMA:

la sentenza di primo grado per la sola parte relativa
alla statuizione sulle spese del giudizio.

COMPENSA:

le spese del giudizio relative al procedimento di
condono ed all'appello, ai sensi dell'art. 92 comma 2°
c.p.c.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13
ottobre 2009.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Piera MAGGI

F.to Giuseppe DAVID

Depositata in Segreteria il 20/10/2009

Il

Dirigente della Segreteria

F.to Maria FIORAMONTI